



**Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2017
dal Comune di Bedollo**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall’art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall’articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell’art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un ***vincolo di attività***, recitando testualmente: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.” Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”.

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016. Tuttavia nella presente analisi è necessario anche dare atto della partecipazione del Comune di Bedollo in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato

orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Bedollo, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire del loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Si procede quindi antepoendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2017 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSIONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Sindaco in data 30.03.2015 ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Azienda di Promozione Turistica Pinè Valle di Cembra S.C.R.L., Ice Rink srl, Informatica Trentina S.p.a., Trentino Riscossioni Spa, Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Macello Pubblico Alta Valsugana srl. Peraltro in ordine a quest'ultima società veniva ipotizzata una diversa forma di gestione tramite convezione tra i diversi soggetti partecipanti.

In data 31.03.2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione (trasMESSO alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti), conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l..

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 23 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Bedollo ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- delle partecipazioni dirette nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Azienda di Promozione Turistica Pinè Valle di Cembra S.C.R.L.;

- delle partecipazioni indirette nelle seguenti società: Centro Servizi Condivisi Soc. Consortile a.r.l.;

La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Con la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27/09/2017 di Pergine Valsugana si è incaricato l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore

nella persona del Sig. Moltres Stefano, determinando i criteri di liquidazione. Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Bedollo risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	0,53	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_2	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	3,31	servizio pubblico di macellazione
Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0141	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_5	00990320228	INFORMATICA TARENTINA S.p.a.	1984	0,0125	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Dir_6	01892620228	Ice Rink Pinè Srl	2004	2,60	Gestione stadio del ghiaccio: attività artistiche sportive e di intrattenimento
Dir_7	01904580220	Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.C.R.L.	2005	2,86	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Bedollo risultano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTIL E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	9,09 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 9,09 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,0025 (0,0012 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0013 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “enti strumentali di diritto pubblico e privato”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:


- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sub voce “Amministrazione Trasparente” ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte, potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune di Bedollo e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ., conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR;
- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società

partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato “SI” sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.



**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AMNU S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01591960222	AMNU S.p.a.	1997	1,481	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune di Bedollo non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa) ma anche il servizio di spazzamento stradale. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 15 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	60,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	2.841.270,00
Compensi amministratori	22.860,00
Compensi componenti organo di controllo	13.919,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	426.926,00
2016	245.003,00
2015	326.810,00
2014	525.859,00
2013	568.051,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2017	8.768.492,00	8.468.450,00	300.042,00	46.949,00
2016	8.384.943,00	8.147.821,00	237.122,00	47.747,00
2015	8.619.714,00	8.449.535,00	170.179,00	49.689,00
FATTURATO MEDIO	8.591.049,67			

* I contributi in conto esercizio sono relativi a recupero accise su carburante per autotrazione e incentivi autotrasporto (recupero SSN su polizze assicurative), stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre al servizio di spazzamento stradale; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AMNU S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, AMNU Spa ha posto in essere azioni e strategie mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società STET S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: dal giugno 2014 il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a., con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi per l'affitto dei locali si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;
- Server: data la necessità di AMNU S.p.a. di sostituire il server che non rispondeva alle misure minime di sicurezza e considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting in base al quale i nuovi server di AMNU S.p.a. sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a. Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con tale società mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a..

La riduzione dei costi si è realizzata anche attraverso la riorganizzazione dei giri di raccolta e le relative frequenze di passaggio per evitare passaggi a vuoto dei mezzi; ciò ha comportato nel 2015 una diminuzione di Euro 366.300,00 delle tariffe applicate ai cittadini.

Nel 2017 sono state installate le calotte sui contenitori degli imballaggi leggeri al fine di ridurre sensibilmente il conferimento di rifiuto non conforme ed i conseguenti costi di smaltimento, ottenendo nel contempo maggiori ricavi derivanti dalla maggiore qualità del rifiuto conferito.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	3,31	servizio pubblico di macellazione

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15.09.2000: *“Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti”.*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale, versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati.

Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigenza della concessione vigente.

Nel corso del 2015 i Comuni hanno condiviso la scelta di intervenire sui costi fissi di gestione ed in particolare sul compenso dell'amministratore unico che incideva in maniera rilevante sulla situazione economica della società (Euro 6.500,00 annuali). In data 16/04/2015 l'assemblea ordinaria della società ha deliberato la nomina dell'Amministratore Unico della società per il triennio 2015 – 2017 stabilendo che allo stesso non spetteranno compensi anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società “*nell’ultimo quinquennio ha alternato risultati d’esercizio positivi e negativi (....). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (....). Inoltre, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l’ente pubblico di raggiungere l’obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l’ausilio di quella partecipazione in quella particolare società. (....) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...)*”.

Con la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, approvata con delibera del Consiglio Comunale di Pergine Valsugana n. 32 del 27.09.2017, si è deliberato di dismettere il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018 e di procedere alla liquidazione della società, che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l’Amministratore Unico di procedere in tal senso.

In data 28 novembre 2017 l’assemblea dei soci ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-3.978,00
2016	3.511,00
2015	-5315,00
2014	2.081,00
2013	-6.853,00

Importi in euro

FATTURATO	Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico	Voce A5) “Altri ricavi e proventi” del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	61.770,00	1.200,00	60.570,00
			n.d.

2016	69.524,00	2.400,00	67.124,00	n.d.
2015	73.590,00	0,00	73.590,00	n.d.
FATTURATO MEDIO	68.294,67			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti, in quanto la società non ha personale dipendente, essendo il servizio di macellazione affidato ad un soggetto terzo.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000 euro.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario procedere all'analisi degli ulteriori criteri richiesti dalla normativa provinciale.

Esito della valutazione e azioni previste

Sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Bedollo (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci potranno avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	22,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.424.483,00
Compensi amministratori	62.600,00
Compensi componenti organo di controllo	15.106,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	339.479,00
2016	380.756,00
2015	178.915,00
2014	20.842,00
2013	21.184,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	3.760.623,00	1.178.467,00	2.582.156,00	2.560.823,00
2016	3.750.093,00	1.368.411,00	2.381.682,00	2.379.699,00
2015	3.327.726,00	1.114.214,00	2.213.512,00	2.213.364,00
FATTURATO MEDIO	3.612.814,00			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Bedollo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0141	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Bedollo ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2011 successivamente rinnovata.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	49,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.889.054,00
Compensi amministratori	49.850,00
Compensi componenti organo di controllo	30.420,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	235.574,00
2016	315.900,00
2015	275.094,00
2014	230.668,00
2013	213.930,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	4.854.877,00	3.648.529,00	1.206.348,00	n.d.
2016	4.389.948,00	3.555.644,00	834.304,00	n.d.
2015	4.099.945	3.463.955,00	635.990,00	n.d.
FATTURATO MEDIO	4.448.256,67			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. doveva garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Nel 2017 la Società ha ridotto i costi di funzionamento, diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, ad Euro 57.802,00 nel limite quindi del corrispondente valore del 2016 (il limite per il 2017 era costituito dal volume complessivo dei costi del 2016 pari ad Euro 57.983,00). Restano esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale, i costi per il contributo al Centro Servizi Condivisi e i costi non paragonabili con l'esercizio precedente.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stata adottata la “Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresenta la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionali con i Comuni, per poi procedere a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	1984	0,0125	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
 - ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	264,00
Numero amministratori	5

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	14.611.022,00
Compensi amministratori	122.799,00
Compensi componenti organo di controllo	41.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	892.950,00
2016	216.007,00
2015	122.860,00
2014	1.156.857,00
2013	705.703,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	39.934.676,00	39.160.918,00	773.758,00	103.486,00
2016	41.379.976,00	40.585.390,00	794.586,00	78.631,00
2015	42.440.999,00	41.709.299,00	731.700,00	78.500,00
FATTURATO MEDIO	41.251.883,67			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Informatica Trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Conformemente a quanto disposto dalle "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Informatica trentina S.p.A. doveva garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Nel 2017 la Società ha ridotto i costi di funzionamento, diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, ad Euro 3.054.329,00 nel limite del corrispondente valore del 2016. (il limite per il 2017 era costituito dal volume complessivo dei costi del 2016 pari ad Euro 3.152.159,00). Restano esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Informatica Trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016". Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i servizi non strategici o non efficacemente presidiable in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

Si precisa, rispetto al 31/12/2017, che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 è stato approvato il "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018" nel quale è previsto che la fusione avverrà per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A. stimando che tale operazione possa concludersi entro il mese di luglio 2018 con effetti civilistici da tale data e con effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2018.

Con atto notarile del 22 novembre 2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina, dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A è stata costituita Trentino Digitale S.p.A., che diventa operativa dal 1° dicembre 2018.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, dando atto che dal 1° dicembre 2018 Trentino Digitale S.p.A. subentra in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina S.p.A..

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ICE RINK PINÈ SRL

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01892620228	Ice Rink Pinè Srl	2004	2,60	Gestione stadio del ghiaccio: attività artistiche sportive e di intrattenimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Descrizione

La gestione dello Stadio del Ghiaccio di Baselga di Pinè, ivi inclusa la gestione dell'anello di fondo interno, è stata affidata ad una società sportiva locale; solo a fine 2001 si è stabilita la gestione diretta - in economia - del Comune, con l'intento di valutare nel frattempo una forma di gestione più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio.

In tale ottica, nel 2004, l'Amministrazione comunale costituisce una società mista, di capitale, con partecipazione del Comune di Baselga di Pinè, per la conduzione di tutta l'impiantistica sportiva comunale, Stadio del Ghiaccio compreso, con l'obiettivo non solo di inserire tale struttura in una rete integrata di livello provinciale/nazionale, ma anche di raggiungere la sua piena e costante utilizzazione anche in settori di attività connesse. Attualmente il comune di Baselga di Pinè detiene il 51,12% delle quote sociali.

La società costituita rappresentava più soggetti sia pubblici che privati: associazioni sportive operanti sull'Altopiano, Comune di Bedollo, l'allora Comprensorio Alta Valsugana, Provincia Autonoma di Trento, Federazione Italiana Sport Ghiaccio, CONI provinciale e l'allora Azienda di Promozione Turistica Piné – Valle di Cembra. Il comune di Bedollo con deliberazione consiliare n. 23 dd.22.08.2007 aderiva con proprio provvedimento, con una quota minima alla Società, anche in un ottica di gestione sovra comunale di gestione dei servizi pubblici locali relativi agli sport invernali.

La gestione dell'impianto sportivo non è stata facile, ed i problemi di bilancio dovuti soprattutto agli elevati costi di gestione (manutenzione ordinaria impianti, servizio manutenzione ghiaccio ecc ..).

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	
Compensi amministratori	€ 750,00 (mensili netti)
Compensi componenti organo di controllo	€ 2.580,86

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	3.556,00
2016	4.096,00
2015	4.052,00
2014	3.632,00
2013	5.078,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	408.361,00	212.353,00	196.008,00	196.000,00
2016	439.990,00	244.390,00	195.600,00	195.600,00
2015	393.512,00	197.912,00	195.600,00	195.600,00
FATTURATO MEDIO	413.954,33			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27

Con il contratto di servizio nr. 1119/Rep. dd. 30.12.2004, è stato affidato alla società Ice Rink Pinè Srl il servizio pubblico locale costituito dalla gestione degli impianti sportivi, ovvero lo Stadio del Ghiaccio di Miola di Pinè.

Dato atto che l' impianto sportivo di Baselga di Pinè costituisce un servizio pubblico, l'affidamento della gestione ad Ice Rink Pinè Srl, società appositamente costituita e controllata dal Comune, rispetta il vincolo di scopo e di attività disciplinato all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n 175.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della l.p. 1/2005

Il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società, eccetto il Presidente, non percepiscono alcun compenso e che quindi il numero dei membri è stato così stabilito in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività degli enti pubblici dei diversi territori e dei soci privati.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della l.p. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio non inferiore al limite richiesto dall'articolo richiamato così come modificato dal comma 4 dell'art 24 della L.P. n 27 dd 27.12.2010.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della l.p. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della l.p. 1/2005)

La società anche attuando le direttive impartite ha raggiunto a chiusura dell'esercizio 2014/2015 un lieve contenimento dei costi pari al 3,29% conseguita in particolare sulle voci relative ai costi del personale e degli oneri diversi di gestione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della l.p. 1/2005

Alle condizioni attuali non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propende per il mantenimento della partecipazione in esame.

Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.C.R.L.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01904580220	Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.C.R.L.	2005	2,86	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Descrizione

L'adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo, sono espressamente previste dalla l.p. 11 giugno 2002, nr 8.

La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione della successiva commercializzazione;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini, (tali attività potranno essere svolte anche in via indiretta).

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	9
Numero amministratori	10
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	375.241,00
Compensi amministratori	€ 20.655,00

Compensi componenti organo di controllo	0
--	---

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	5.437,00
2016	3.944,00
2015	3.187,00
2014	4.379,00
2013	-1.477,00

Importi in euro

FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	951.065,00	220.255,00	730.810,00
2016	984.865,00	269.760,00	715.105,00
2015	844.369,00	189.363,00	655.006,00
FATTURATO MEDIO	926.766,33		

2. Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27

L'adesione da parte dei Comuni alle Aziende per il Turismo (Apt) ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla l.p. 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) e quindi, nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è optato per il mantenimento della partecipazione a prescindere dalla valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007.

Come già specificato nel Piano citato si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune detiene una quota minoritaria. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico del territorio.

Ora, l'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della l.p. 27/2010, dispone espressamente che *“Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”*

Inoltre si ritiene che l'attività svolta dall'Apt concorre alla realizzazione di alcune finalità previste dallo Statuto del Comune, quali lo sviluppo economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali e considerando che la promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della l.p. 11.06.2002 nr. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della l.p. 1/2005

Il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti si ritiene tuttavia che nello specifico caso concreto il mancato rispetto del test in commento non possa integrare una fattispecie cui far discendere automaticamente per il Comune l'obbligo di dismissione.

Ricordato *in primis* che la ratio sottesa all'imposizione di tale criterio consiste nel vietare l'istituzione ed il mantenimento di società “scatola vuota”, ovvero società di fatto non operative; sono chiare e note le effettive attività poste in essere, con le connesse externalità positive.

Lo stesso Statuto della società, conformemente alla disciplina istitutiva delle Apt, prevede che il Consiglio di

Amministrazione sia composto da non meno di 5 e da non più di 19 membri anche non soci
Inoltre, la composizione del consiglio deve comunque rispettare i requisiti richiesti dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4, che di fatto impongono la presenza nell'organo amministrativo di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica, di una rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici e la presenza di una rappresentanza dei Comuni. Pertanto, vista la normativa sopra esposta, si giustifica un numero così elevato di membri del Consiglio di amministrazione.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della l.p. 1/2005)

L'Azienda per il Turismo non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della l.p. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti l'Azienda ha conseguito un fatturato medio non inferiore al limite richiesto dall'articolo richiamato così come modificato dal comma 4 dell'art 24 della legge provinciale n 27 dd 27.12.2010.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della l.p. 1/2005

L'Azienda nell'ultimo quinquennio ha conseguito una perdita d'esercizio pari ad Euro 1.477,00 nell'anno 2013; negli esercizi successivi ha sempre raggiunto un utile d'esercizio.

Valutato che trattasi di società costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale, il criterio in esame non si applica.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della l.p. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune di Bedollo non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della l.p. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

3. Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte in particolare le disposizioni ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) nonché dei contenuti della legge provinciale 1/2005, si propende per il mantenimento della partecipazione in esame.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	9,09 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 9,09 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,0025 (0,0012 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0013 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016. Essa è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Bedollo detiene lo 0,0023 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Informatica Trentina S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a..

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	15,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	0,00
2016	0,00
2015	772,00
2014	234,00
2013	0,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	1.121.460,00	1.121.458,00	2,00	0,00
2016	795.800,00	795.744,00	56,00	0,00
2015	46.402,00	45.996,00	406,00	123,00
FATTURATO MEDIO	654.554,00			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 25 del 27.12.2012 – art. 2). La partecipazione delle stesse al Consorzio è prevista dalla legge provinciale dunque, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016. Nel 2017 si è verificato un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società.

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Bedollo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.